

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

TESTO UNICO GIUSTIZIA TRIBUTARIA

La proposta di testo unico ha carattere compilativo ed è stata elaborata, coerentemente all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, "*Delega al Governo per la riforma fiscale*", ispirandosi ai seguenti criteri e principi direttivi:

- ricognizione della normativa vigente sulla materia oggetto di riordino, contenuta nelle diverse fonti normative di primo grado, anche attraverso una distribuzione per settori omogenei;
- coordinamento delle disposizioni vigenti mediante interventi resi necessari da modificazioni apportate dalla normativa successivamente intervenuta;
- abrogazione delle disposizioni da ritenersi superate e individuazione delle abrogazioni già operate dalle precedenti fonti legislative;
- aggiornamento delle disposizioni vigenti all'attuale assetto organizzativo della pubblica amministrazione. In tal senso si è proceduto ad aggiornare le disposizioni che facevano riferimento a denominazioni ormai superate, inserendo i riferimenti alle vigenti normative di settore relative in particolare al contingente del personale della magistratura e del personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria.

Il presente testo unico tiene conto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, recante "*Disposizioni in materia di contenzioso tributario*", in attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale di cui alla citata legge n. 111 del 2023 e delle osservazioni pervenute nel corso della fase di consultazione pubblica.

Quanto ai profili di carattere procedimentale, l'art. 21 della legge n. 111 del 2023 rinvia alle indicazioni procedurali di cui all'articolo 1 che non prevedono la trasmissione dei testi unici al Consiglio di Stato per l'espressione del relativo parere.

La scelta del legislatore delegante del 2023 è stata, quindi, nel senso di introdurre una chiara deroga all'assetto regolatorio ordinariamente declinato dalla disciplina di carattere generale (i.e. l'art. 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400), prevedendo in via espressa che l'adozione dei testi unici dovesse avvenire secondo una procedura speciale (quella di cui all'articolo 1) che non prescrive la preventiva acquisizione dell'avviso del Consiglio di Stato.

D'altro canto, la mancanza di una deroga esplicita, in tal senso, non altera la volontà del legislatore di introdurre, consapevolmente ed espressamente ("....secondo la procedura di cui all'articolo 1"), per tali fattispecie, una disciplina speciale, delineando un sistema conchiuso e autosufficiente che a tali fini:

a) prevede in via autonoma puntuali principi e criteri direttivi [cfr. articolo 21, comma 1, lettere a) b) e c)], per quanto in larga parte sovrapponibili a quelli dell'articolo 17-bis, comma 1, della legge n. 400/1988, ad ulteriore riprova della chiara volontà di accreditarsi come unico e speciale referente normativo per il governo della formazione dei testi unici;

b) declina le competenze, anche in termini di iniziativa (cfr. art. 1 comma 1), secondo criteri (speciali) non pienamente sovrapponibili a quelli di cui al comma 2 del predetto articolo 17-bis;



c) definisce una speciale procedura compiutamente individuata nella sua complessa articolazione, anche per effetto della rigida scansione cronologica dei singoli passaggi procedurali, chiaramente incompatibile con il diverso schema procedimentale di cui al citato articolo 17 bis.

La soluzione privilegiata dal legislatore delegante trova, peraltro, ampia giustificazione nella specialità della materia e soprattutto nel cronoprogramma che segna l'intera riforma fiscale. Come evidenziato nella relazione illustrativa di accompagnamento della legge delega, "l'adozione dei suddetti decreti legislativi è ritenuta prioritaria per l'attuazione della delega fiscale; proprio per tale ragione i testi unici dovranno essere adottati entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge delega, quindi entro un termine più stringente rispetto ai decreti delegati di cui all'articolo 1. Ciò al fine di consentire ai decreti legislativi attuativi della presente delega, adottati successivamente, di intervenire direttamente sui nuovi testi unici".

D'altronde, il testo unico fungerà da base per le successive modifiche introdotte dai delegati (anche quali correttivi) e per ogni successiva modifica che giustappunto dovrà essere calata e raccordata all'interno del nuovo ordinamento di settore. A tal riguardo, nemmeno va sottaciuto che la legislazione tributaria è in continua evoluzione e la necessità di rapidi aggiornamenti mal si concilierebbe con l'aggravamento procedurale sopra richiamato.

Il testo si compone di **3 Parti**:

- la Parte I riguarda l'ordinamento della giurisdizione tributaria;
- la Parte II riguarda le disposizioni sul processo tributario;
- la Parte III contiene le disposizioni finali.

La **Parte I, Titolo I**, ripropone il Titolo I del decreto legislativo n. 545 del 1992, che disciplina l'organizzazione della magistratura tributaria e del relativo personale amministrativo, a eccezione del Capo V, relativo ai servizi amministrativi del contenzioso, e del Capo VI recante disposizioni transitorie e finali non più attuali.

Con riguardo alla funzione giurisdizionale tributaria, è stato definito che la stessa è esercitata dai magistrati tributari assunti con concorso pubblico e dai giudici tributari iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Relativamente al ruolo unico nazionale dei giudici tributari di cui all'articolo 2, comma 2, si fa presente che l'organico complessivo dei giudici tributari in servizio alla data del 1° gennaio 2022 presso le Corti di giustizia tributaria risultava essere pari a 2.608 unità; alla data del 15 luglio 2024 il numero dei giudici tributari in servizio risulta pari a 2.166 unità.

All'interno del Titolo I sono state inserite, nel capo II, le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, riguardanti la cessazione dall'incarico di giudice tributario e, nel nuovo Capo V, quelle dell'articolo 3 della medesima legge, relative alla sezione civile della Corte di cassazione incaricata di trattare esclusivamente le controversie in materia tributaria.

Non sono, invece, confluite nel testo unico le disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 5, della citata legge n. 130/2022, in materia di Consiglio di presidenza di giustizia tributaria, atteso che le stesse risultano applicabili esclusivamente alla prima elezione dell'organo di autogoverno successiva alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 130/2022.

Infine, è stato abrogato il Capo V del decreto legislativo n. 545/92 riferito ai servizi amministrativi del contenzioso, dal momento che le attività ivi indicate, con riguardo ai servizi



informatizzati del contenzioso tributario, all'analisi statistica e di merito della giurisprudenza tributaria, sono attualmente svolte dal Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

La Parte II è suddivisa in n. 2 Titoli.

Il **Titolo I** ripropone integralmente il Titolo I del decreto legislativo n. 546 del 1992.

Poiché dal 1° luglio 2023 sono entrate in vigore le disposizioni di cui alla citata legge 130 del 2022, che prevedono l'istituzione del giudice tributario monocratico, i riferimenti al solo "collegio" contenuti nel decreto legislativo n. 546 del 1992 non sono apparsi più attuali e sono stati, quindi, sostituiti con l'espressione "giudice in composizione monocratica o collegiale", riproponendo la formulazione già utilizzata dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge n. 130 del 2022.

In relazione alla disciplina della competenza per territorio, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 546 del 1992, qui confluito nell'articolo 48, nella parte in cui prevede che, per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, è competente la commissione tributaria provinciale (ora corte di giustizia di primo grado) nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.

Il **Titolo II** riproduce il Titolo II del decreto legislativo n. 546 del 1992, contenente le disposizioni relative al processo tributario di fronte alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, alla conciliazione, ai mezzi di impugnazione, all'esecuzione delle sentenze e al giudizio di ottemperanza.

Considerato che l'ex articolo 12, comma 4-bis del DPR 602/73 (non impugnabilità dell'estratto di ruolo) è stato recentemente modificato, nel suo contenuto, dall'articolo 12 del decreto delegato in materia di riscossione - approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 luglio 2024 e in attesa di pubblicazione in G.U. - non è stata inserita, nel testo unico, la relativa previsione, che verrà introdotta successivamente alla pubblicazione del delegato riscossione.

Inoltre, sono state inserite le norme contenute nell'articolo 59, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 e nell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative alle eccezioni di nullità degli avvisi di accertamento e rettifica e, in genere, per difetto di motivazione.

Sono state, altresì, inserite le previsioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 concernenti, rispettivamente, l'esecuzione delle sanzioni, nonché le misure cautelari dell'ipoteca giudiziale e del sequestro conservativo a favore dell'ente impositore.

In un'ottica di coordinamento con il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante "Revisione del sistema sanzionatorio tributario", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28.06.2024, sono stati trasposti da quest'ultimo, all'interno del presente Testo unico, l'articolo 119, relativo all'efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel grado di Cassazione, nonché l'articolo 124, relativo all'applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative.



In ordine alla disciplina del giudizio di ottemperanza, sono stati espunti i riferimenti al passaggio ingiudicato della sentenza, coerentemente con il principio di immediata esecutività delle sentenze tributarie.

La **Parte III, Titolo I**, in ultimo, contiene le disposizioni finali, ovvero l'elenco di quelle disposizioni abrogate in quanto il loro contenuto è interamente ripreso nel *corpus* della proposta di testo unico.

Infine, l'articolo 131 prevede che le disposizioni del testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Sono allegate, al presente testo unico, le seguenti **Tabelle**:

- A - "Organi di giurisdizione in materia tributaria", recante l'elenco, di cui al DM 11 aprile 2008, delle sezioni delle corti di giustizia tributaria di I e II grado, suddivise per regioni e province;
- B - "Organico dei componenti delle corti di giustizia tributaria", recante l'elenco, di cui al DM 11 aprile 2008, dei componenti delle corti per ciascuna regione e provincia;
- C - "Punteggio dei servizi prestati nelle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e nelle commissioni tributarie provinciali e regionali nonché nelle commissioni tributarie di I e II grado di Trento e Bolzano e nella commissione tributaria centrale, per anno o frazione di anno superiore a sei mesi", di cui alla tabella F allegata alla legge 31 agosto 2022, n. 130, articolo 1, comma 1, lettera t);
- D - "Importi degli stipendi rivalutati con decorrenza 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2024", di cui alla tabella F allegata alla legge 31 agosto 2022, n. 130, articolo 1, comma 1, lettera t).

Il provvedimento rientra tra i casi di esclusione da AIR, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. g) del D.P.C.M. 15/09/2017, n. 169. La comunicazione della sussistenza della causa di esclusione è stata indicata nel Programma normativo del secondo semestre 2024, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del DPCM 169 del 2017.



RELAZIONE TECNICA

TESTO UNICO GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Il presente testo unico ha carattere compilativo e pertanto, non si ascrivono effetti finanziari, trattandosi di una ricognizione puntuale delle disposizioni vigenti per il settore giustizia tributaria.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Titolo: schema di decreto legislativo recante “Testo unico della giustizia tributaria”.

Amministrazione competente: Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Indicazione del referente ATN: Ufficio legislativo-finanze

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, ha delegato il Governo ad attuare il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema della giustizia tributaria, mediante la redazione di un testo unico.

Il provvedimento in esame ha, pertanto, quale obiettivo generale, la ricognizione della normativa vigente in materia, attraverso la raccolta delle disposizioni nazionali e la creazione di una disciplina organica che contempra in unico *corpus* normativo l’ordinamento della giurisdizione tributaria e le disposizioni sul processo tributario. Il decreto risponde all’esigenza di semplificare la lettura e razionalizzare tale complesso di norme, al fine di salvaguardare la chiarezza e la conoscibilità delle stesse, nonché garantire la qualità del sistema di giustizia tributaria e la tutela dei contribuenti.

A tal fine, esso risponde alle esigenze di unitarietà e organicità della disciplina, ponendo i seguenti criteri e principi direttivi:

- puntuale ricognizione della normativa vigente sulla materia oggetto di riordino, contenuta in fonti diverse;
- coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando i necessari adeguamenti, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati in attuazione della legge di delega fiscale;
- abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Il provvedimento è coerente con il programma di governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il presente decreto legislativo, quale testo unico in materia di giustizia tributaria, razionalizza la disciplina ordinamentale e processuale della giustizia tributaria.

Il quadro normativo sul quale interviene il decreto in commento è composto dai seguenti provvedimenti:

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

Legge 31 agosto 2022, n. 130 (articoli 3 e 8, comma 1);

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (articoli 61, commi 1 e 2, 63, commi da 3 a 5);

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (articolo 59, commi 1 e 2);

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 12, comma 4-bis);

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (articoli 19 e 22);

Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (articoli 21-bis e 21-ter);
Legge 12 novembre 2011, n. 183 (articolo 4, comma 39-bis);
Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (articolo 3, comma 6);
Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il presente decreto legislativo, quale testo unico meramente compilativo, al fine di riordinare il sistema della giustizia tributaria, abroga le norme riguardanti la materia in esame confluite nel corpus del testo unico, nonché quelle ritenute non più attuali.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il decreto è coerente con i principi costituzionali della delegazione legislativa e con le norme che garantiscono efficienza e legittimità dell'azione della pubblica amministrazione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento non evidenzia profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il presente decreto non interviene su materie già disciplinate da norme di rango secondario. La finalità perseguita è di semplificare l'intellegibilità, razionalizzare e coordinare la disciplina di fonte primaria della materia, mediante la predisposizione di un testo unico compilativo contenente i principi generali relativi all'ordinamento della giurisdizione tributaria e al diritto processuale tributario.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

È stata verificata l'assenza di progetti di legge vertenti sulla stessa materia depositati in Parlamento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dicostituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Si fa presente che, in relazione alla disciplina della competenza per territorio, la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 44 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 546 del 1992, confluito nell'articolo 48 del presente provvedimento, nella parte in cui prevede che, per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n.

446 del 1997, è competente la commissione tributaria provinciale (ora corte di giustizia di primo grado) nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.

Per quanto concerne le procedure di reclutamento dei giudici tributari, si rappresenta che, dopo l'entrata in vigore della L. 130/2022, sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale da parte della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di Milano e della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Venezia, con riguardo, in particolare, all'art. 1, comma 10, della L. 130/2022, e agli artt. 4, 4-ter, 4-quater del D. Lgs. 545/1992, nelle parti in cui prevedono per le procedure di interpello e di concorso, nonché per la nomina dei magistrati e giudici tributari, la competenza del Ministero dell'Economia e Finanze, invece della competenza del Ministero della Giustizia. Si rappresenta, altresì, che anche la Corte di Giustizia Tributaria di Messina ha contestato la legittimità costituzionale dell'art. 4-ter del d.lgs. 545/1992 ("Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta"), dell'art. 4-quater del d.lgs. 545/1992 ("Commissione di concorso"), e dell'art. 9 del d.lgs. 545/1992 ("Procedimenti di nomina dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado"). I dubbi di costituzionalità hanno posto in discussione le garanzie di autonomia e di indipendenza dell'ordinamento giudiziario tributario rispetto al MEF. Sul punto, tuttavia, si deve precisare che, proprio al fine di garantire l'imparzialità e la terzietà dei giudici tributari, nonché di affermare la piena autonomia gestionale dei servizi di giustizia tributaria rispetto al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, l'articolo 20, comma 2-ter, del D.L. 44/2023 ha istituito, nell'ambito del MEF, il Dipartimento della Giustizia Tributaria. Tale passo è stato compiuto anche sulla base delle indicazioni della Commissione Europea nell'ambito del monitoraggio della Milestone MIC1-35 del PNRR. È, pertanto, fondamentale sottolineare che le funzioni di competenza del nuovo Dipartimento si configurano come mere attività amministrative di supporto non solo rispetto alla procedura concorsuale di selezione dei magistrati tributari, ma anche con riguardo all'attività giurisdizionale svolta dal corpo giudicante, le cui funzioni sono, invece, disciplinate dalla legge e dalla regolamentazione adottata dall'organo di autogoverno dei magistrati e giudici tributari.

È stata, infine, sollevata una questione di legittimità costituzionale da parte della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania (ordinanza, n. 1658 del 2024) con riguardo all'articolo 58, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, come risulta modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb) D.Lgs. n. 220/2023, per violazione degli articoli 3, comma primo; 24, comma secondo; 102, comma primo; 111, commi primo e secondo, della Costituzione.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento, in un'ottica di riorganizzazione, razionalizzazione, riordino normativo e semplificazione della intellegibilità, risulta in linea con le norme in materia derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalla costante giurisprudenza comunitaria.

In particolare, l'intervento è coerente con l'obiettivo: semplificazione della legislazione del Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU).

La riforma fiscale è tra le azioni chiave per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso è parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee. In tale ambito, si colloca l'intervento proposto finalizzato alla raccolta e

razionalizzazione della legislazione in materia di giustizia tributaria in un testo unico, integrato e coordinato con le disposizioni normative speciali.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni del provvedimento non comportano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta giurisprudenza europea sulla materia in esame.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo, in quanto avente carattere ricognitivo, non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di un testo unico di mero riordino della disciplina in esame, non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti, ma sono presenti abrogazioni espresse elencate nell'articolo 130.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il decreto legislativo non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, ad eccezione dell'articolo 1, comma 6, della stessa legge n. 111 del 2023 che prevede l'eventuale adozione di decreti legislativi integrativi/correttivi.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento normativo, in quanto avente carattere ricognitivo, non comporta l'adozione di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Nella predisposizione del decreto legislativo in esame sono stati utilizzati i dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria, non ritenendosi necessarie specifiche elaborazioni statistiche, anche in considerazione del carattere compilativo del presente testo unico. Pertanto, non è stato necessario commissionare all'ISTAT elaborazioni statistiche *ad hoc*, trattandosi di una ricognizione puntuale delle disposizioni vigenti per il settore dei tributi erariali minori alla quale non risultano ascrivibili effetti finanziari.